

la compatibilità dell'attività da autorizzare con le esigenze di tutela della immagine e del nome dell'Ateneo e, comunque, con ogni ulteriore ragione di opportunità generale rappresentata dai competenti organi nell'interesse dell'Ateneo

Il carattere temporaneo e occasionale dell'attività, che non potrà avere, di norma, durata superiore ad un anno o, comunque, comportare nel periodo interessato un impegno temporale eccessivamente gravoso, tenuto conto degli obblighi istituzionali del dipendente e considerate anche le eventuali attività del dipendente autorizzate nell'ultimo biennio anteriore alla presentazione della richiesta

insussistenza di situazioni atte a determinare conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte dal dipendente interessato

la compatibilità dell'attività per cui è richiesta l'autorizzazione con le finalità e con le attività istituzionali dell'Ateneo

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

lo svolgimento dell'attività da autorizzare al di fuori dei locali universitari, e senza l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza del dipendente o di altra struttura dell'Ateneo

la compatibilità dell'impegno lavorativo inerente all'attività da autorizzare con l'attività lavorativa di servizio propria del dipendente interessato, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato

lo svolgimento dell'attività da autorizzare in orario diverso dall'orario di servizio

il compenso previsto, sia per la singola prestazione, sia per prestazioni cumulative da effettuarsi nel corso dell'anno solare, non può superare il 50% della retribuzione annua lorda del dipendente interessato. Se i compensi effettivamente percepiti in un certo anno solare, risultano complessivamente superiori a tale limite reddituale, il Responsabile dell'Unità Amministrativa o il Dirigente competente non può rilasciare al dipendente interessato nuove autorizzazioni fino al completamento del periodo necessario al riassorbimento dell'importo eccedente il limite suddetto. Tale periodo, la cui durata non può in ogni caso eccedere quarantotto mesi, è comunicato al dipendente dal RAD o dal Dirigente competente entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello nel quale il limite stesso è stato superato